

La classificazione acustica del territorio

In conseguenza della diversa, più flessibile, concezione dello Strumento Urbanistico, chiamato a "confrontarsi" con una pluralità eterogenea di problematiche (per citarne alcune la tutela idrogeologica, ambientale - anche nei suoi **risvolti acustici**, di inquinamento atmosferico - etc.) che si riverberano sugli aspetti più propri di "zonizzazione" urbanistica, condizionandola, è stata emanata la **L.R. 52/2000**, che, nel recepire le disposizioni a livello nazionale, prevede la classificazione acustica del territorio comunale, nonché la **D.G.R. 6 agosto 2001 n. 85-3802** in attuazione dei disposti dell'art. 3, comma 3 lettera a) della Legge stessa.

La Legge Regionale in argomento individua prioritariamente nei Comuni i destinatari delle disposizioni in essa contenute demandando alle Province una partecipazione attiva ed alla Regione, oltre alla definizione delle indicazioni procedurali, la redazione di uno strumento di programmazione sovracomunale relativo a proposte di interventi di bonifica con il quale fissare gli obiettivi, le priorità di risanamento e le conseguenti risorse finanziarie da assegnare.

La normativa di riferimento

La classificazione acustica del territorio

I soggetti coinvolti

La classificazione acustica e lo strumento urbanistico

La compatibilità tra la proposta di zonizzazione e la proposta urbanistica

Gli adeguamenti del Piano di Classificazione Acustica

Ricadute procedurali

La normativa di riferimento

Le principali norme che regolano la materia sono:

- **Legge 447/1995** e relativi decreti attuativi
“Legge quadro sull’inquinamento acustico”
- **Legge Regionale 52/2000**
“Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico, in attuazione dei disposti dell’art. 4 della Legge 447/1995”
- **D.G.R. 85-3802 del 06 agosto 2001** (B.U. n. 33 del 14 agosto 2001)
“Linee guida per la classificazione acustica del territorio in attuazione dei disposti dell’art. 3, comma 3 lettera a) della Legge stessa”
- **D.G.R. 9-11616 del 02 febbraio 2004** (B.U. n. 5 del 05 febbraio 2004 - 2° sup.)
“Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico”

il tutto da coordinarsi con le norme vigenti in materia di esercizio delle funzioni amministrative da parte di Regione, Comuni e Province, nonché con le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Alcune considerazioni sulla Legge Regionale 52/2000

La L.R. 52/2000, nel prevedere l’obbligo di classificazione acustica del territorio comunale, collega la stessa alla approvazione o modifica degli strumenti urbanistici (art. 5, 3° e 4° c.). Il mancato avvio della classificazione acustica comporta l’impossibilità di approvare modifiche agli strumenti urbanistici vigenti. Tale elemento si configura pertanto come l’unica motivazione incentivante il conseguimento delle finalità previste dalla legge stessa.

Si può quindi considerare che le procedure di approvazione dei due strumenti di pianificazione e controllo, come stabilito dalle reciproche leggi regionali vigenti (cfr. 56/77 s.m.i. e 52/2000) siano sostanzialmente distinte, in quanto poste su livelli (e competenze) diverse, anche se reciprocamente interagenti in particolare per gli aspetti che riguardano la procedibilità dell’iter amministrativo degli strumenti urbanistici sia generali che attuativi.

Si delinea una diversa, più articolata, concezione dello strumento urbanistico – comunale o intercomunale - chiamato a “confrontarsi” con una pluralità eterogenea di problematiche (per citarne alcune la tutela idrogeologica, ambientale - anche nei suoi risvolti acustici, di inquinamento atmosferico - etc.) che si riverberano sugli aspetti più propri di “zonizzazione” urbanistica, condizionandone in parte i contenuti. La classificazione acustica e le verifiche di compatibilità non sono dovute per strumenti di scala più ampia, quali i Piani Territoriali Regionali e Provinciali e le rispettive Varianti (Piani Paesistici, P.T.O.), anche se le indagini di carattere ambientale dai medesimi condotte dovranno riferirsi e deriveranno dalla “mosaicatura” delle informazioni raccolte ed approvate a livello comunale, configurandosi pertanto una complessa interrelazione tra strumenti di pianificazione a scale diverse, che supera il tradizionale concetto di “pianificazione a cascata”, stanti anche le recenti competenze attribuite dalla Costituzione alle autonomie locali.

La classificazione acustica del territorio

Si danno le seguenti definizioni:

Per **Proposta di zonizzazione acustica** (PZA) si intende l'elaborato di cui all'[art. 7, comma 1° della L.R. 52/2000](#) ed al [punto 5 dell'Allegato alla DGR 85-3802](#) del 06 agosto 2001, adottato dal Consiglio Comunale.

Per **Piano di classificazione acustica** (PCA) si intende la PZA approvata dal Consiglio Comunale con il provvedimento definitivo di classificazione acustica di cui all'[art. 7, comma 5° L.R. 52/2000](#), che tiene conto delle osservazioni dei privati ed eventualmente recepisce i rilievi della Provincia e dei Comuni limitrofi.

La classificazione acustica "integra gli strumenti urbanistici vigenti, con i quali è coordinata al fine di armonizzare le esigenze di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico con la destinazione d'uso e le modalità di sviluppo del territorio" ([L.R. 52/2000, art. 2, c. 1 lett. a](#)).

Il processo di zonizzazione acustica prende avvio dalla situazione definita dagli strumenti urbanistici vigenti (...) ([Allegato alla D.G.R. 85-3802](#) del 06 agosto 2001 – Premessa).

Dal tenore della norma si evince che:

- la **PZA** deve essere elaborata per la prima volta sullo strumento urbanistico vigente e quindi utilizzando lo strumento di governo delle trasformazioni del territorio operante (piano regolatore generale o programma di fabbricazione) e non – evidentemente - strumenti che risultano adottati e/o in corso di formazione che contengono previsioni urbanistiche non ancora certe e suscettibili di eventuale mancata approvazione, ovvero la cui approvazione condizionata da modifiche rimanderebbe nel tempo la definizione della PZA e la conseguente approvazione del PCA;
- il **PCA** sarà aggiornato dopo l'approvazione di ogni variante allo strumento urbanistico.

I soggetti coinvolti

La **Legge 52/2000** individua compiti e funzioni di **Regioni, Province e Comuni** in materia di inquinamento acustico.

Per quanto attiene strettamente alla procedura di classificazione acustica:

La **Regione** è chiamata, tra l'altro:

- alla definizione delle linee guida per la compilazione dei piani di classificazione acustica (di cui alla **D.G.R. 85-3802 del 06 agosto 2001**);
- all'aggiornamento delle disposizioni e dei criteri per l'attuazione della **L. 52/2000** e dei provvedimenti statali in materia;
- alla approvazione di uno strumento di programmazione triennale per il finanziamento degli interventi di bonifica dall'inquinamento acustico, ed alla definizione delle relative priorità.

La **Provincia** interviene attivamente nella procedura di approvazione della classificazione, presentando le proprie osservazioni e favorendo la composizione di eventuali conflitti in merito tra Comuni limitrofi; essa può anche essere delegata dai Comuni alla predisposizione dei **piani di classificazione acustica (fase 2)**, rimanendo comunque di competenza del Comune l'attivazione delle procedure di approvazione dei piani così predisposti.

La Provincia assume poteri sostitutivi soltanto in caso di inadempienza comunale anche con riferimento alla predisposizione dei piani di risanamento.

Il **Comune** è competente:

- alla **adozione (fase 1)** ed alla **successiva approvazione (fase 3) – entro termini ben precisi (I tempi)**- della classificazione acustica;
- alla predisposizione dei piani di risanamento acustico a norma dell'**art. 13**, come si evince anche dalla lettura dell'**art. 4**, comma 1, lettera d) della 52/2000.

Qualora i Comuni, dopo la predisposizione della prima classificazione acustica, ravvisino, per le aree urbanizzate, **accostamenti critici** ai sensi dell'**art. 13**, 1° comma, dovranno predisporre un Piano di risanamento acustico, entro 12 mesi dalla approvazione della classificazione acustica o dalla conoscenza del superamento dei valori di attenzione.

Il Piano di risanamento può comportare la predisposizione – in tempo congruo - di una Variante urbanistica, strutturale o meno (con conseguente attivazione delle procedure di cui all'**art. 15 o 17, 7° comma L.U.R.**)

La classificazione acustica e lo strumento urbanistico

Ogni proposta urbanistica deve essere compatibile - per tutti i suoi aspetti e pertanto anche per le aree diverse da quelle già urbanizzate (per le quali si ipotizza l'approvazione del piano di risanamento) - con il Piano di classificazione acustica (PCA), o, quantomeno per questa non facile prima fase transitoria di adeguamento alle disposizioni di legge, con la proposta di zonizzazione acustica (PZA) (dal momento che la medesima legge richiede che "la zonizzazione .. [sia] comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici" senza specificare se a livello di bozza preliminare o di PCA definitivo).

È responsabilità dell'Ente proponente fornire - nel corso del procedimento - le necessarie rettifiche che possono derivare da una approvazione definitiva del PCA diversa da quella assunta con la PZA sulla quale - per quanto precedentemente illustrato- è stata verificata l'originaria proposta urbanistica.

La compatibilità tra la proposta di zonizzazione e la proposta urbanistica

Nella documentazione di piano o di variante è inserita una Verifica di compatibilità.

Essa può essere sviluppata in apposito capitolo della Relazione Illustrativa della proposta urbanistica ovvero, trattandosi di approfondimenti riferiti alla tutela dell'ambiente, può essere inserita nell'ambito della più ampia verifica di compatibilità ambientale da svolgersi ai sensi dell'[art. 20 della L.R. 40/1998](#).

La verifica contiene adeguate specifiche tecniche atte a dimostrare la congruità delle scelte urbanistiche rispetto ai criteri informativi contenuti almeno nella proposta di zonizzazione acustica anche mediante l'introduzione di previsioni normative ed accorgimenti progettuali atti ad evitare accostamenti critici.

Gli elaborati della zonizzazione acustica non fanno dunque parte della documentazione da adottare a corredo della nuova proposta urbanistica.

Gli adeguamenti del piano di classificazione acustica

L'approvazione di una proposta urbanistica che prevede aree di nuovo insediamento (ovviamente non contemplate nello strumento vigente), ma comunque assunte a seguito di scelte dimostratesi compatibili con i criteri informativi del PCA vigente (o della proposta di zonizzazione acustica), comporta successivamente la revisione e l'aggiornamento della classificazione acustica poiché risulta ormai di fatto modificata la strumentazione urbanistica vigente. La formazione ed approvazione di tale adeguamento avviene con le medesime procedure previste all'[art. 7 della L.R. 52/2000](#).

Ricadute procedurali: l'atteggiamento della Regione

In questa prima fase transitoria, che precede peraltro il completo raggiungimento dei tempi di adeguamento determinati dalla L.R. 52/2000 la Direzione Regionale Pianificazione e Gestione Urbanistica ha ritenuto utile mantenere un atteggiamento prudenziale che, nel considerare comunque vevoli le iniziative avanzate dalle Amministrazioni Comunali, potesse nel contempo garantire il rispetto dei dettami della legge.

Pertanto nel caso in cui un Comune, nella fase che come prima affermato è stata ritenuta transitoria, avesse inteso promuovere una Variante urbanistica senza avere quantomeno avviato il processo di approvazione del PCA, e quindi non fosse stato possibile effettuare la verifica di compatibilità neppure con la proposta dello stesso, questa Direzione - proprio in quanto le due procedure considerate risultano indipendenti ma correlate - non ha bloccato o respinto la proposta ma, previo il necessario accertamento nel merito ed unitamente alla procedura di controdeduzione prevista dall'art. 15 della L.U.R. ha utilizzato una "pausa" procedurale di legge, a livello regionale, per consentire, a garanzia degli specifici aspetti di tutela, il conseguente adeguamento prima della definitiva approvazione.

Sempre in questa prima fase possono fare eccezione, e quindi essere esonerate dalla necessità di procedere alla verifica di compatibilità al Piano di Classificazione Acustica o alla proposta dello stesso, le varianti urbanistiche limitate a specifiche previsioni normative, anche di carattere geologico, o di adeguamento a piani sovraordinati (P.T.O, P.A.I. ecc.) che non incidono sul dimensionamento e sulle destinazioni d'uso già previste dal vigente Strumento Urbanistico Generale (*).

La data del 15 agosto 2003 indica il termine ultimo previsto dalla specifica Legge di settore per la predisposizione del PCA per tutti i Comuni del Piemonte; le proposte urbanistiche presentate ai fini dell'approvazione regionale dopo questa data dovranno essere già corredate dalla verifica di compatibilità con il PCA o con la proposta dello stesso, intendendosi la mancanza di tale verifica condizione di improcedibilità.

Tale atteggiamento risulta ora giustificato dal fatto che:

- la mancanza del PCA viene a configurarsi come inosservanza di un obbligo di legge, per ottemperare al quale era stato fissato un preciso termine comunque collegato alla adozione di una proposta urbanistica;
- la Regione, alla quale spettano tra l'altro i poteri di predisposizione dei Piani Regionali di Bonifica Acustica, essendo chiamata all'approvazione degli strumenti urbanistici, anche nell'ottica del contenimento dei tempi di valutazione, risulta legittimata a richiedere, sin dall'avvio del procedimento, la relativa documentazione, occorrente per l'approvazione della proposta urbanistica.

Questo atteggiamento inoltre, inserendosi nella fase di avvio del procedimento regionale, consente all'Amministrazione Comunale interessata, nel caso in cui la "verifica di compatibilità con il PCA o almeno con la proposta dello stesso" configuri la piena condivisione delle proposte operate con l'adozione definitiva dello strumento urbanistico trasmesso, di recuperare - con l'adozione a norma dell'8° comma dell'art. 15 della L.U.R. - la relativa documentazione integrativa ponendola formalmente nel contesto degli elaborati di pianificazione costituenti la proposta urbanistica avanzata.

Schemi procedurali "a regime":

- per comune ancora sprovvisto di classificazione acustica
- per comune già dotato di classificazione acustica

[Torna all'indice](#)

Piano di classificazione acustica:

1° fase – ADOZIONE

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
1^ FASE: ADOZIONE

Il Comune predispone l'**elaborato** contenente la **proposta di zonizzazione acustica (PZA)**

Avvio della procedura:

Il Comune :

- a) adotta la **PZA**;
- b) affigge all'albo pretorio l'avviso di avvenuta adozione dell'elaborato
- c) dà notizia dell'avvio della procedura sul BURP
- d) invia l'elaborato alla Provincia e ai Comuni limitrofi

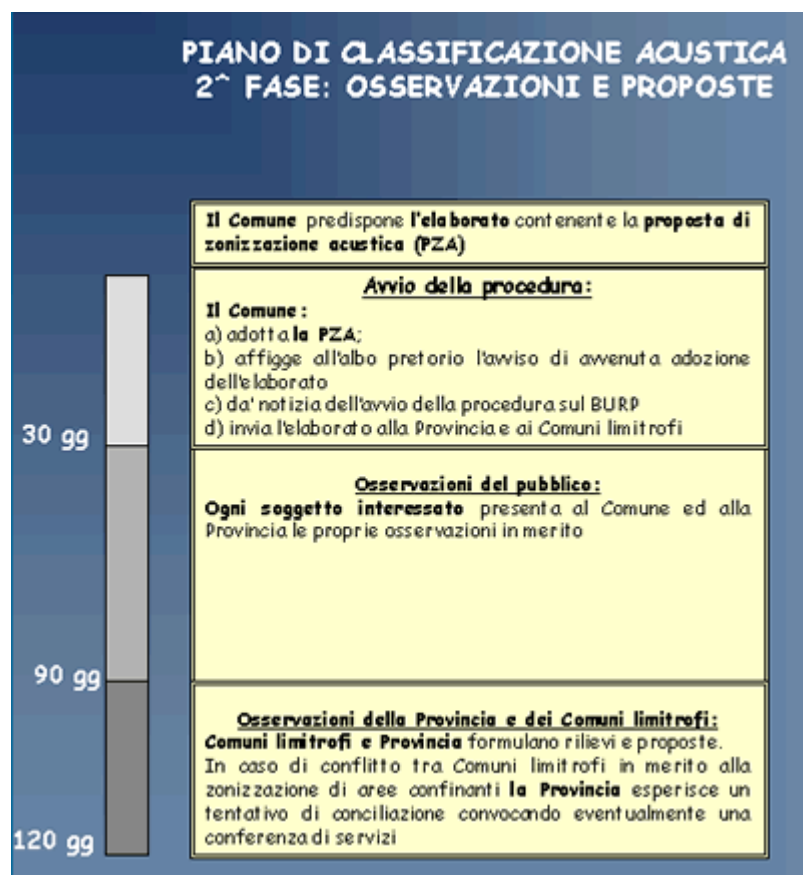
30 gg

[Torna all'indice](#)

[Torna a "I soggetti coinvolti"](#)

Piano di classificazione acustica:

2° fase – OSSERVAZIONI E PROPOSTE

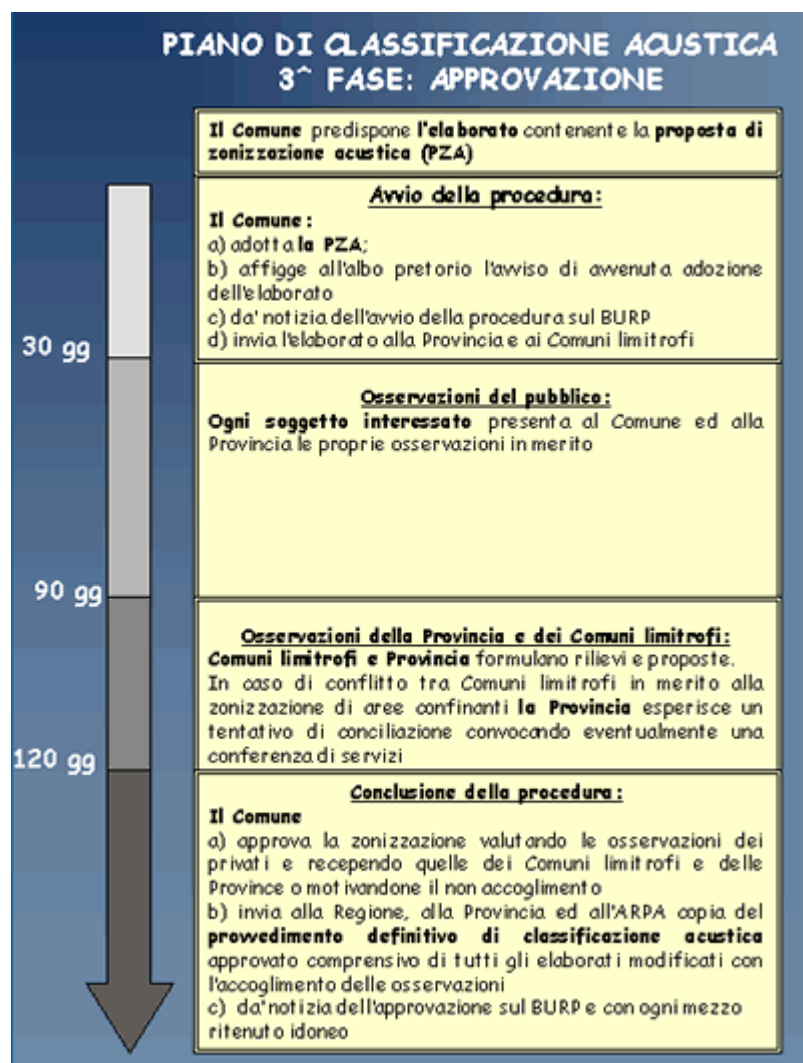


[Torna all'indice](#)

[Torna a "I soggetti coinvolti"](#)

Piano di classificazione acustica:

3° fase – APPROVAZIONE

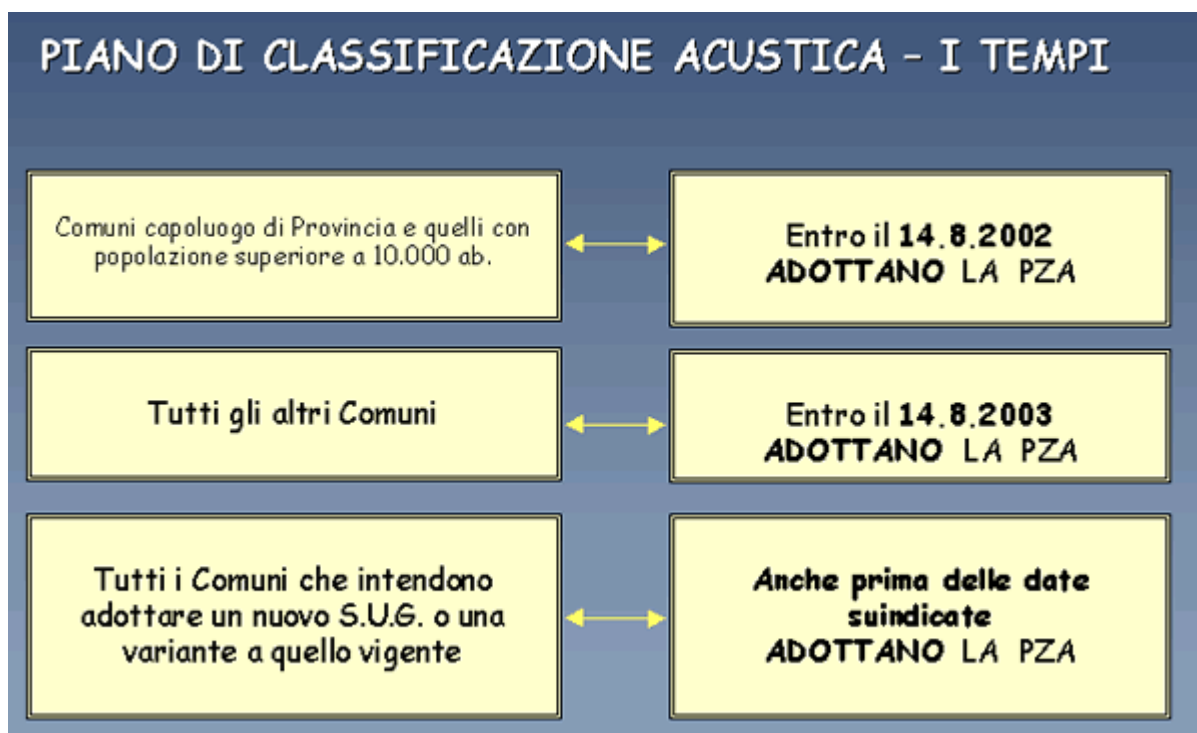


[Torna all'indice](#)

[Torna a "I soggetti coinvolti"](#)

Piano di classificazione acustica:

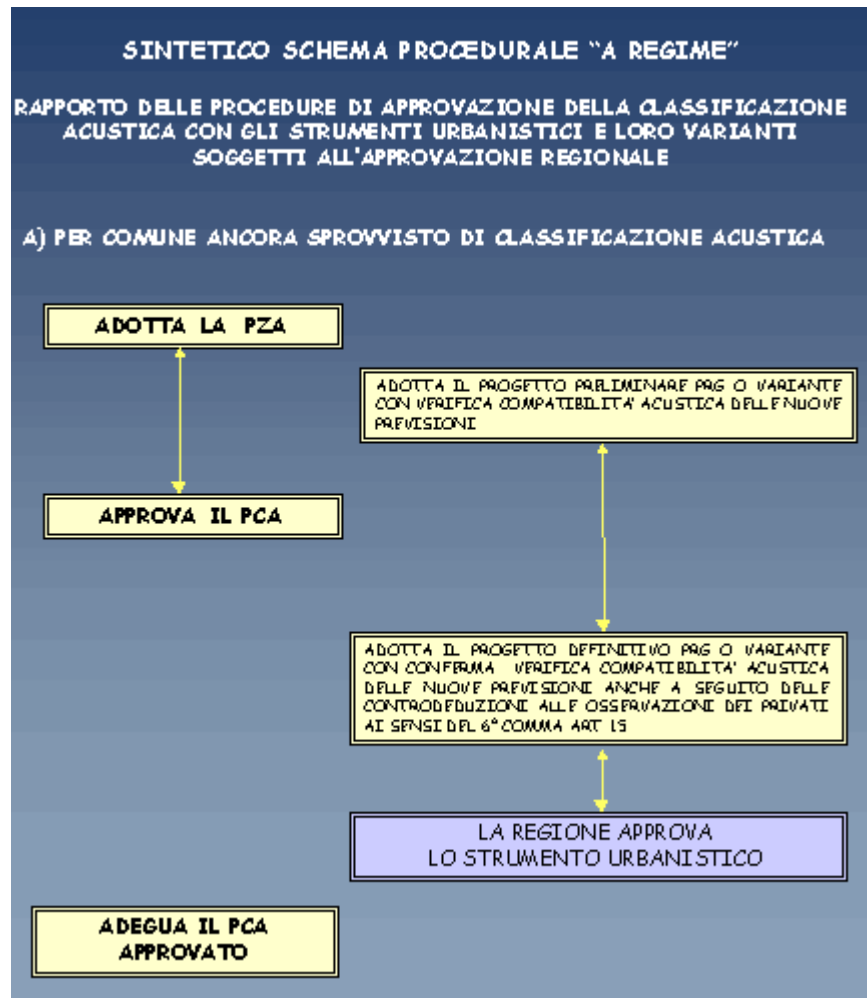
I TEMPI



[Torna all'indice](#)

[Torna a "I soggetti coinvolti"](#)

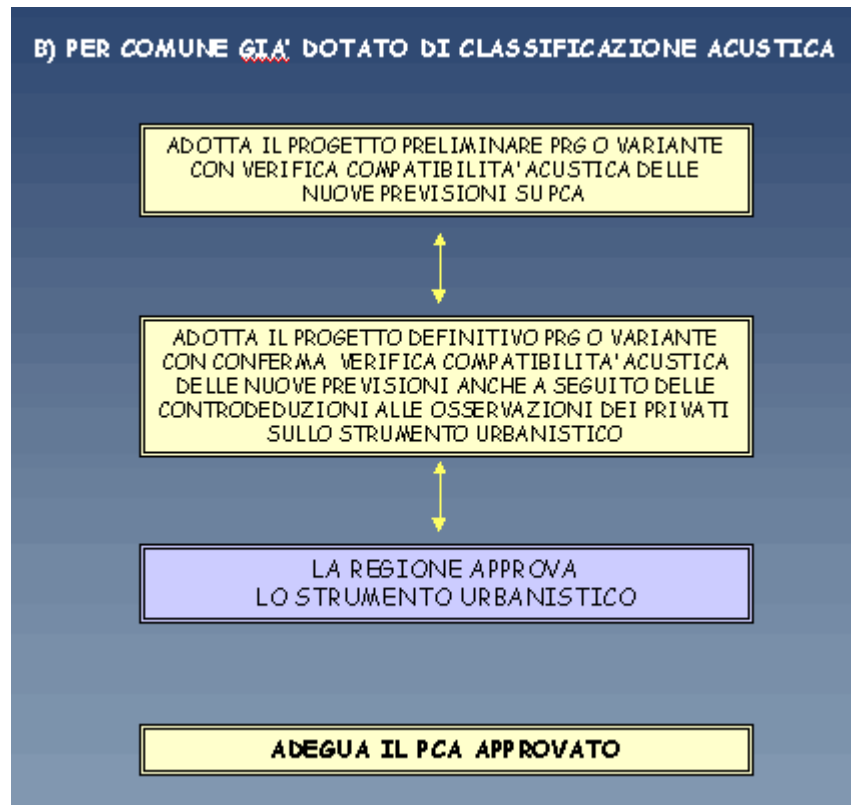
Schema procedurale "a regime"
per comune ancora sprovvisto di classificazione acustica



[Torna all'indice](#)

[Torna a "Ricadute procedurali"](#)

Schema procedurale "a regime"
per comune già dotato di classificazione acustica



[Torna all'indice](#)

[Torna a "Ricadute procedurali"](#)